

**Contratto tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e Biomedical Centro Medico srl per
l'erogazione di prestazioni riabilitative ambulatoriali
(percorso 2 deliberazione Giunta regionale Toscana 595/2005)**

Il giorno 03 del mese di FEBBRAIO dell'anno 2020

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata "Azienda USL TNO", Codice fiscale/Partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale MARIA LETIZIA CASANI, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta Azienda USL TNO, che interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

E

Biomedical Centro Medico srl di seguito denominato "Struttura", Codice Fiscale/Partita IVA 00261510507, sede legale in Pisa, via delle Bocchette 1, rappresentato dal legale rappresentante LIANA GARZELLA, nata a _____ domiciliata per la carica presso la sede della suddetta Struttura;

PREMESSO CHE

- l' art. 8 bis comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell' art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all' art 8 quinquies;
- l'art.76 della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, prevede e disciplina l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario da parte delle strutture private;
- la legge regionale 51/2009 e successive modifiche ed integrazione disciplina l'accreditamento istituzionale, quale titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art.8 quinquies del d.lgs.502/1992;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 30 maggio 2005 n.595 disciplina, tra l'altro, il percorso assistenziale ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa (cosiddetto "percorso 2");
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723 approva l'adeguamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- ai sensi dell'art.1, comma 796 lettera O) della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) gli Istituti privati sono tenuti a praticare sulle tariffe del Nomenclatore regionale uno sconto pari al 2%, qualora gli atti convenzionali non prevedano sconti superiori;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 23 febbraio 2015 n. 161 approva, tra l'altro, l'elenco delle strutture accreditate sul territorio regionale per l' erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitazione in favore degli infortunati sul lavoro;

- il decreto dirigenziale Regione Toscana 6 dicembre 2018 n. 19444 aggiorna il suddetto elenco;
- il DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale - l'art.64 del DPCM demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste;
- in attesa del provvedimento suddetto sono vigenti sia la citata DGRT 595/2005 che la DGRT 723/2011;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 8 novembre 2018 n.1120 determina i tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle Strutture sanitarie private accreditate;
- la deliberazione aziendale 1 luglio 2019 n.573 proroga al 31 dicembre 2019 il contratto in essere fra l'Azienda USL e la Struttura per l'erogazione delle prestazioni riabilitative in oggetto;
- la Struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria (autorizzazione del Comune di Lucca n.3 P.G 50254 dell'11/11/2000) e in possesso di accreditamento per la disciplina di Medicina fisica e riabilitazione in regime ambulatoriale (decreto dirigenziale RT 6761 del 18/5/2017);
- la deliberazione aziendale 24/12/2019 n. 1145 ha approvato lo schema della presente convenzione

PREMESSO CHE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Il presente contratto regola l'erogazione da parte della Struttura delle prestazioni ambulatoriali relative al percorso assistenziale specialistico di medicina fisica (cosiddetto "percorso 2") di cui all'allegato A della DGRT 595/2005, rese a favore di residenti nel territorio ATNO e di infortunati INAIL.

L'elenco dei codici di riferimento è contenuto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le prestazioni, strutturate nei "pacchetti" previsti dalla deliberazione suddetta, sono rivolte a persone in condizioni cliniche acute o in fase di riacutizzazione specificate nella stessa deliberazione.

Art. 3 Modalità di accesso

In riferimento alle prestazioni rese a favore di residenti nel territorio ATNO, l'accesso al percorso assistenziale avviene su richiesta del Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta/Specialista pubblico, tramite prescrizione su ricettario regionale. A seguire, il cittadino presenta la prescrizione ai servizi di riabilitazione aziendali e quindi provvede alla sua



regolarizzazione presso il CUP in relazione alla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Le prestazioni rese a favore di infortunati INAIL avvengono a seguito di prescrizione di INAIL/Medico di medicina generale, con accesso diretto alla Struttura.

La Struttura si impegna ad applicare per l'accesso eventuali ulteriori disposizioni regionali o ATNO e la relativa modulistica.

Art. 4 Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

La Struttura assicura il rispetto delle modalità di accesso esplicitate al precedente articolo.

La Struttura garantisce il rispetto della normativa disciplinante il settore, ivi compresa quella inerente il regime di incompatibilità del personale del Servizio sanitario nazionale, impegnandosi a non impiegare personale in regime di incompatibilità e a verificare almeno con periodicità semestrale tale condizione, dando comunicazione della verifica all'ATNO.

Art. 5 Tariffe e tetti finanziari

Le **tariffe** di riferimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione sono quelle del Nomenclatore tariffario regionale approvato con deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723, ridotte secondo la percentuale di sconto del 2% ai sensi della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

Sono fatte salve eventuali modifiche alle tariffe che potranno essere apportate ai sensi di successive disposizioni regionali.

Nel caso di revisione tariffaria determinata dalla regione Toscana con effetto retroattivo, i nuovi valori saranno riconosciuti, per il periodo pregresso, ove sia assicurata la copertura finanziaria.

Per l'anno **2020** è previsto un **TETTO FINANZIARIO** massimo e onnicomprensivo di **€ 50.000,00** di cui:

- € 25.000,00 per prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

- € 25.000,00 per prestazioni erogate a favore di assistiti INAIL.

Le parti prendono atto che la suddivisione fra il budget destinato all'erogazione di prestazioni percorso 2 a favore di infortunati INAIL e quello destinato a residenti ASL TNO potrà essere oggetto di modifica nel corso dell'anno, ed eventualmente resa nulla, qualora il tavolo di concertazione in atto fra la delegazione Sindacati strutture sanitarie ambulatoriali e ATNO verbalizzi indicazione in tal senso.

I tetti di spesa previsti dal presente contratto sono determinati al **lordo** delle quote di compartecipazione (ticket sanitario e quota aggiuntiva), che devono essere contabilizzate dalla Struttura nettando i costi delle prestazioni, come specificato nei successivi articoli 6 e 8.

Le parti si impegnano a favorire nel corso dell'anno una ripartizione omogenea del tetto di spesa previsto.

Le parti prendono atto che il tetto finanziario, quantificato sulla base del limite massimo annuale prescritto dalla deliberazione Giunta regionale Toscana 1220/2018, potrà essere oggetto di

revisione nel corso dell'anno, previa valutazione dell'ATNO e autorizzazione dei competenti uffici regionali.

Fatti salvi i suddetti successivi accordi, il tetto di spesa indicato costituisce l'importo massimo riconoscibile alla Struttura da parte dell' ATNO stessa. Il superamento de tetto assegnato, pertanto, comporterà la mancata liquidazione da parte del competente ufficio amministrativo ed eventuale richiesta di nota di credito alla Struttura.

Per i successivi anni di vigenza del presente accordo, il tetto di spesa sarà concordato fra le parti e formalizzato con nota scritta da parte dell'ATNO.

Art. 6 Compartecipazione alla spesa sanitaria

La Struttura è tenuta alla verifica dell'avvenuto pagamento del ticket/quota aggiuntiva da parte del cittadino o delle eventuali esenzioni, prima dell'erogazione della prestazione.

La Struttura provvede direttamente all'incasso dei ticket e trattiene le somme incassate, idoneamente rendicontate ai sensi del successivo art. 7, fatturando al **netto** delle somme di compartecipazione.

Art. 7 Rendicontazione attività e flussi informativi

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio amministrativo dell' ATNO competente, con le modalità di consegna indicate da tale ufficio, la rendicontazione dell'attività effettuata per conto del S.S.N. entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

Il rendiconto - debitamente firmato dal Direttore Amministrativo/Sanitario della Struttura - dovrà contenere:

a) il riepilogo dettagliato delle prestazioni effettuate con l' indicazione per ciascun utente dei seguenti elementi:

- cognome, nome e residenza anagrafica;
- eventuale stato di infortunato INAIL;
- quantità, costo unitario e costo totale delle prestazioni
- esenzione/pagamento ticket e quota ricetta;

b) il riepilogo complessivo del mese di attività con indicazione in campi distinti dei seguenti importi:

- totale attività al lordo sconto;
- totale attività al netto sconto;
- totale ticket e totale quote aggiuntive rimosse;
- totale attività al netto sconto 2% e ticket/quota ricetta.

Al rendiconto devono essere allegate in forma cartacea le prescrizioni mediche redatte su ricettario regionale e i "fogli firma" in cui si evidenzino le date di effettiva erogazione della prestazione e la firma del paziente che attesti l'erogazione stessa.

La corretta rendicontazione, completa delle prescrizioni e dei fogli firma, costituisce documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle fatture.

La Struttura si impegna alla regolare alimentazione e trasmissione, con cadenza mensile, dei flussi informativi previsti dalla Regione Toscana per le prestazioni oggetto del presente contratto.

La Struttura si impegna altresì all'utilizzo del gestionale REX, o altro gestionale in uso, secondo le

indicazioni dell'ATNO.

Dopo la definizione della specifica procedura di valorizzazione del flusso di attività, l'ATNO riconoscerà il valore economico delle sole prestazioni risultanti dai flussi riconosciuti dalla Regione Toscana.

Art. 8 Fatturazione delle prestazioni e modalità di pagamento

La Struttura emette fattura elettronica - tramite sistema di interscambio della pubblica amministrazione alle Aziende USL per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale - entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è conclusa la prestazione.

La corretta rendicontazione di cui al precedente articolo costituisce documentazione necessaria a corredo delle fatture.

La fattura deve descrivere con chiarezza le prestazioni cui gli importi si riferiscono, utilizzando la descrizione "riabilitazione ambulatoriale percorso 2" nell'apposita linea "descrizione bene/servizio" e distinguendo fra prestazioni rese a cittadini residenti ATNO e prestazioni a favore di infortunati INAIL.

Nelle fatture dovranno essere altresì evidenziati gli importi relativi allo sconto 2% e ai ticket/quote ricette trattenute dalla Struttura ai sensi del precedente art.6.

L'importo totale della fattura dovrà corrispondere all'importo netto per il quale si richiede il pagamento.

L' ATNO si impegna a liquidare le fatture entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali quote oggetto di contestazione, la cui liquidazione sarà sospesa fino alla loro definizione.

Art. 9 Controllo dell'attività

La Struttura riconosce all' ATNO il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità delle prestazioni erogate agli assistiti del SSN, nonché sull' idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il proprio presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL in materia di igiene delle strutture sanitarie e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 10 Tutela dell'utente

La Struttura si impegna a informare l'utente sulle prestazioni fruibili presso la struttura mediante l'istituzione di apposito punto di informazione e a fornire le idonee indicazioni agli interessati relativamente alle modalità di accesso.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso all'utenza e al Dipartimento di Riabilitazione dell' ATNO di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni oggetto della presente contratto.

Art. 11 Trattamento e tutela dei dati personali

L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato 2 "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole,

consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla Struttura la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Art. 12 Durata della contratto

Il presente contratto decorre dall' 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, alle medesime condizioni, con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Le Parti si riservano la facoltà di concordare in qualsiasi momento modifiche al contenuto del presente contratto, ove sopraggiungano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che incidano sull'assetto degli accordi sottoscritti.

Articolo 13 Risoluzione della contratto

In caso di inadempienza della Struttura rispetto agli impegni assunti con il presente atto, l'ATNO procederà ai sensi dell'art.1454 c.c. a richiedere l'adempimento tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, il contratto si intenderà risolto.

Articolo 14 Facoltà di recesso unilaterale

Allo scadere del primo anno di vigenza della contratto, le Parti hanno facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 15 Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sull' interpretazione e sull' applicazione del presente contratto, che non venga risolta bonariamente fra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 16 Registrazione ed Imposta di bollo

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in doppia copia ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art.2 del DPR 642/1972 e dell'allegato ATariffa (Parte I) "Atti, documenti e registri soggetti a imposta di bollo sin dall'origine".

Gli oneri dell'imposta di bollo sono a carico della Struttura.

Art.17 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa di settore vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L' Azienda USL Toscana Nord Ovest
Il Direttore Generale
(MARIA LETIZIA CASANI)

PER Biomedical Centro Medico srl
Il Legale Rappresentante
(LIANA GARZELLA)



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SCARSELLI MARIA GABRIELLA

DATA FIRMA: 17/12/2019 16:51:10

IMPRONTA: 36353561646236383631643163333861623334343536363631326632633434383866353662303361

CEMIDONALDO
MONTAVI

9050	PAS-DISTORSIONE E DISTRAZIONE DEL POLSO E DELLA MANO (ESITI FUNZIONALI)	842	
9051	PAS-DISTORSIONE E DISTRAZIONE DELL'ANCA E DELLA COSCIA (ESITI FUNZIONALI)	843	
9052	PAS-DISTORSIONE E DISTRAZIONE DEL GINOCCHIO E DELLA GAMBA (ESITI FUNZIONALI)	844	
9053	PAS-DISTORSIONE E DISTRAZIONE DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE (ESITI FUNZIONALI)	845	
9054	PAS-DISTORSIONE E DISTRAZIONE DELLA REGIONE SACROILIACA (ESITI FUNZIONALI)	846	
9055	PAS-DISTORSIONE E DISTRAZIONE DI ALTRE E NON SPECIFICATE PARTI DEL DORSO (ESITI FUNZIONALI)	847	
9066	PAS-FRATTURA COLLO FEMORE (IN SOOGETTO < 65 ANNI) (ESITI FUNZIONALI)	820 - 821	
9067	PAS-FRATTURA DI ALTRE E NON SPECIFICATE PARTI DEL FEMORE DI TIPO TRAUMATICO (IN SOOGETTO < 65 ANNI) (ESITI FUNZIONALI)	820 - 821	
9068	PAS-STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE CERVICALE	723.0	Nuovo inserimento
9069	PAS-STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE, ECCETTO LA REGIONE CERVICALE	724.0	Nuovo inserimento
9070	PAS-ROTTURA ATRAUMATICA COMPLETA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	727.61	Nuovo inserimento
9071	PAS INFEZIONE E REAZIONE INFIAMMATORIA DA PROTESI ARTICOLARE INTERNA (996.66)	996.66	Nuovo inserimento
9072	PAS-LIMITAZIONE ALGOFUNZIONALE DA MAL DI SCHIENA ACUTO PERSISTENTE (2-3 SETTIMANE) (IN SEDE CERVICALE E/ O DORSALE E/ O LOMBARE)	724.9	Nuovo inserimento
9073	PAS- COMPLICAZIONE MECCANICA DI DISPOSITIVI IMPIANTI ED INNESTI ORTOPEDICI INTERNI (996.4)	996.4	Nuovo inserimento

9017	PAS-ALTRI DISTURBI DELLE MEMBRANE SINOVIALI, DEI TENDINI E DELLE BORSE (CON DISTURBO ALGOFUNZIONALE)	727	
9020	PAS-MANCATA SALDATURA DI FRATTURA (PSEUDOARTROSI E RITARDO DI CONSOLIDAMENTO)	733.82	
9021	PAS-CIFOSCOLIOSI E SCOLIOSI	737.3	
9024	PAS-FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE SENZA MENZIONE DI LESIONE DEL MIDOLLO SPINALE	805	
9025	PAS-FRATTURA DEL BACINO (ESITI FUNZIONALI)	808	
9026	PAS-FRATTURA DELLA CLAVICOLA (ESITI FUNZIONALI)	810	
9027	PAS-FRATTURA DELLA SCAPOLA (ESITI FUNZIONALI)	811	
9028	PAS-FRATTURA DELL'OMERO (ESITI FUNZIONALI)	812	
9029	PAS-FRATTURA DEL RADIO E DELL'ULNA (ESITI FUNZIONALI)	813	
9030	PAS-FRATTURA DELLE OSSA DEL CARPO (ESITI FUNZIONALI)	814	
9031	PAS-FRATTURA DELLE OSSA DEL METACARPO (ESITI FUNZIONALI)	815	
9032	PAS-FRATTURA DI UNA O PIÙ FALANGI DELLA MANO (ESITI FUNZIONALI)	816	
9033	PAS-FRATTURE MULTIPLE DELLE OSSA DELLA MANO (ESITI FUNZIONALI)	817	
9035	PAS-FRATTURA DELLA ROTULA (ESITI FUNZIONALI)	822	
9036	PAS-FRATTURA DELLA TIBIA E DEL PERONE (ESITI FUNZIONALI)	823	
9037	PAS-FRATTURA DELLA CAVIGLIA (ESITI FUNZIONALI)	824	
9038	PAS-FRATTURA DI UNA O PIÙ OSSA DEL TARSO E METATARSO (ESITI FUNZIONALI)	825	
9039	PAS-FRATTURA DI UNA O PIÙ FALANGI DEL PIEDE (ESITI FUNZIONALI)	826	
9040	PAS-LUSSAZIONE DELLA MANDIBOLA (ESITI FUNZIONALI)	830	
9041	PAS-LUSSAZIONE DELLA SPALLA (ESITI FUNZIONALI)	831	
9042	PAS-LUSSAZIONE DEL GOMITO (ESITI FUNZIONALI)	832	
9043	PAS-LUSSAZIONE DEL POLSO (ESITI FUNZIONALI)	833	
9044	PAS-LUSSAZIONE DELLE DITA DELLA MANO (ESITI FUNZIONALI)	834	
9045	PAS-LUSSAZIONE DEL GINOCCHIO (ESITI FUNZIONALI)	836	
9046	PAS-LUSSAZIONE DELLA CAVIGLIA (ESITI FUNZIONALI)	837	
9047	PAS-LUSSAZIONE DEL PIEDE (ESITI FUNZIONALI)	838	
9048	PAS-DISTORSIONE E DISTRAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO (ESITI FUNZIONALI)	840	
9049	PAS-DISTORSIONE E DISTRAZIONE DEL GOMITO E DELL'AVAMBRACCIO (ESITI FUNZIONALI)	841	

ELENCO CODICI PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO ATNO/BIOMEDICAL SRL

NUOVO CODICE PERCORSO 2	DESCRIZIONE	VECCHIO CODICE	
9001	PAS-DISTURBI DEL NERVO FACCIALE	351	
9002	PAS-MONONEURITI DELL'ARTO SUPERIORE E MONONEURITI MULTIPLE	354	
9003	PAS- MONONEURITI DELL'ARTO INFERIORE E DI SEDE NON SPECIFICATA	355	
9005	PAS-SINDROMI VERTIGINOSE ED ALTRI DISTURBI DEL SISTEMA VESTIBOLARE	386	
9007	PAS-LESIONI INTERNE DEL GINOCCHIO	717	
9008	PAS-ALTRE LESIONI ARTICOLARI	718	
9013	PAS-SINDROME CERVICOBRACHIALE (DIFFUSA)	'723.3	
9014	PAS-SCIATALGIA (CON LIMITAZIONE ALGOFUNZIONALE PERSISTENTE DA 2-3 SETTIMANE)	724.3	
9015	PAS-ARTRITE REUMATOIDE ED ALTRE POLIARTROPATIE INFIAMMATORIE AD INTERESSAMENTO MONOARTICOLARE (ESCLUSO IN ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE)	714.9	
9016	PAS-ENTESOPATIE PERIFERICHE E SINDROMI ANALOGHE	726	



ASL TOSCANA
NORD OVEST
Il Direttore Generale

ATTO GIURIDICO" DI DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA' NELLA MATERIA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3. del Regolamento Europeo sulla Privacy (n° 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, d'ora innanzi identificato con l'acronimo R.G.P.D. che sta per Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), a valere anche quale "istruzione documentata" di cui al medesimo articolo.

Tra l'Azienda Usi Toscana Nordovest e Biomedical Centro Medico srl - Contratto per l'erogazione di prestazioni riabilitative ambulatoriali (percorso 2 deliberazione Giunta regionale Toscana 595/2005)

considerato che in base all'art. 4 punto 8) del R.G.P.D., il Responsabile del trattamento può rinvenirsi anche nel soggetto "terzo" che tratta i dati per conto del Titolare, con la presente si da atto che l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, Via Cocchi 7, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 24 del R.G.D.P., nella sua veste di soggetto cui imputare le finalità e le modalità del trattamento, ed allo scopo di tutelare i diritti, le libertà e la protezione delle persone alle quali i dati personali appartengono, provvede a designarLa quale

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in esecuzione del contratto disciplinante il rapporto di servizio tra i soggetti contraenti riportati in epigrafe alla presente, di cui alla deliberazione aziendale 1145 del 24/12/2019 ed in relazione alle attività dedotte nel rapporto di servizio di cui si tratta, riguardanti più precisamente: erogazione da parte della Struttura delle prestazioni ambulatoriali relative al percorso assistenziale specialistico di medicina fisica (cosiddetto "percorso 2") di cui all'allegato A della DGRT 595/2005.

La nomina, giusta la Deliberazione su indicata, si considererà revocata a completamento dell'incarico di servizio o qualora venga meno, per qualsiasi altro motivo, il rapporto vincolante con il Titolare.

In base alla presente nomina la Società in indirizzo è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni delle quali venga in possesso o a conoscenza durante lo svolgimento del contratto, impegnandosi a rispettare sia le norme del R.G.P.D. che riguardano il Responsabile del trattamento sia quanto ulteriormente previsto dal Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) così come revisionato alla luce del D.Lgs. di adeguamento della disciplina comunitaria all'ordinamento nazionale.

Per l'espletamento del suo servizio la Società in indirizzo potrà trattare ordinariamente dati personali comuni dei cittadini utenti dell'Azienda Sanitaria ma anche informazioni "particolari", quali sono ad esempio le informazioni di salute. Resta inteso che il suddetto trattamento è consentito per le sole finalità inerenti il rapporto e si esclude quindi il riutilizzo di quelle informazioni per scopi diversi da quelli per i quali esse siano state originariamente raccolte. L'accesso alle informazioni personali di altri soggetti come, ad esempio, i familiari dell'interessato, dovrà essere generalmente negato, salvo rispondere a criteri di stretta indispensabilità, in ottemperanza al principio di "minimizzazione" del trattamento di derivazione comunitaria.

In particolare:

il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dall'Azienda, tratta i seguenti tipi di dati:

- ☐ dati comuni;
- ☐ dati relativi alla salute;
- ☐ dati biometrici;
- ☐ dati genetici;

Azienda Usi
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

- ☐ dati giudiziari;
☐ altri eventuali dati sensibili (ad. es. dati relativi all'opinione politica, religiosa, sindacale, etc.).

I suddetti dati sono relativi alle seguenti categorie di interessati:

- ☒ cittadini assistiti
☒ familiari dell'assistito
☒ dipendenti
☒ altri collaboratori

Il trattamento potrà avvenire attraverso documenti cartacei o procedure informatiche, alle quali ultime L'Azienda in indirizzo si impegna a consentire l'accesso ai propri operatori solo attraverso credenziali personali e riservate ed i cui archivi elettronici si avrà cura di tenere protetti e sicuri attraverso l'utilizzo degli idonei strumenti offerti dalla tecnologia, tra i quali i programmi di sicurezza informatica ed i sistemi di *back up* e di *disaster recovery*.

In ragione della responsabilità qui conferita la Società in indirizzo è tenuta a osservare i seguenti principi di liceità nel trattamento dei dati:

- ✓ trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- ✓ raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
- ✓ esatti e, se necessario, aggiornati;
- ✓ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento

In particolare La Società in indirizzo si impegna a:

- a designare per iscritto eventuali collaboratori - in tal modo autorizzati a trattare i dati personali inerenti all'appalto aggiudicato ed al contratto stipulato - ed a fornire loro istruzioni operative ed opportuna formazione a garanzia della riservatezza dei dati;
- a curare l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza attraverso la messa in atto di concrete azioni organizzative e tecniche tese a preservare la protezione del dato personale trattato, azioni che il Responsabile del trattamento dovrà essere in grado di comprovare, secondo il principio dell'*accountability* introdotto dalla normativa europea;
- a perseguire, garantendone parimenti evidenza, la sicurezza nel trattamento di cui all'art. 32 del R.G.P.D., tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi, ma anche facendo ogni ragionevole sforzo per procedervi laddove si valuti innalzato il rischio alle libertà e ai diritti fondamentali ed inviolabili che investono lo specifico trattamento svolto (ed in ambito sanitario questo rischio è particolarmente elevato), attraverso l'introduzione di misure tecniche ed organizzative meglio precisate nei commi da a) a d) del paragrafo 1 dello stesso articolo;
- ad informare gli interessati, entro un mese dal momento della disponibilità dei dati che li riguardano, nel caso in cui si tratti di dati non raccolti presso l'interessato ma trasmessi al fornitore del servizio da E.S.T.A.R. (Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi Regionale) o dall'Azienda conferente, circa i contenuti previsti dall'art. 14 del R.G.P.D. fatte salve l'impossibilità di una tale comunicazione o la circostanza per la quale essa richieda lo sforzo "sproporzionato" di cui al paragrafo 5. comma b) dell'art. 14;
- a rendersi disponibile per i controlli che il Titolare potrà effettuare durante il periodo di trattamento per verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

BIOMEDICAL
CENTRO MEDICO
 Via delle Socchiate, 1 - 56121 PISA
 C.F. e P. IVA 00261510507

Azienda Usl
 Toscana nord ovest
 sede legale
 via Cocchi, 7
 56121 - Pisa
 P.IVA: 02198590503



ASL TOSCANA
NORD OVEST
Il Direttore Generale

- ad inviare - a richiesta del Titolare e del proprio personale "autorizzato" - la documentazione comprovante sia l'avvenuta esecuzione degli adempimenti privacy sia la insussistenza di qualsiasi documento o supporto riportante i dati personali degli interessati, qualora sia questa la modalità di cancellazione delle informazioni allo spirare dei termini di conservazione indicata dal Titolare, in alternativa alla restituzione dei dati al medesimo titolare;
- ad obbligarsi al rispetto del R.G.P.D. e del Codice Privacy, nella veste revisionata di cui al D.Lgs. di transizione succitato, rispondendone direttamente al Titolare, anche nel caso in cui nei confronti di eventuali soggetti "terzi" siano state sub-delegate frazioni dell'incarico assunto, e questi ultimi siano incorsi in inadempienze a loro imputabili;
- a richiedere comunque al Titolare, in osservanza delle norme, una previa autorizzazione, generale o specifica, qualora ci si intenda avvalere di un sub-responsabile cui demandare frazioni dell'incarico affidato e che offra sufficienti garanzie di affidabilità nella messa in atto di misure tecniche ed organizzative a protezione dell'informazione personale;
- a regolare, sulla falsariga dell'accordo intercorrente tra il Titolare e il Responsabile primario, attraverso apposito "atto giuridico" avente natura contrattualistica, il rapporto con il sub-responsabile;
- a dare comunicazione al Titolare, possibilmente entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento violativo, e comunque senza ritardo, di ogni *data breach* di cui siano stati oggetto i dati personali trattati (indicandone natura, interessati, probabili conseguenze e possibili rimedi, nonché gli estremi di contatto del Responsabile per la protezione dei dati ove ricorra questo obbligo) per consentire allo stesso Titolare di eseguire la eventuale notifica all'Autorità e la possibile comunicazione all'interessato nei termini del R.G.P.D.;
- a dare notizia all'Azienda di eventuali previsti trasferimenti di dati all'estero e a porre in atto la richiesta verifica di congruità delle garanzie presenti nel paese terzo di destinazione dell'informazione;
- a tenere indenne l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest da qualsiasi pretesa risarcitoria conseguente al mancato rispetto delle prescrizioni impartite, quando ciò dovesse dipendere da responsabilità imputabili al trattamento di dati personali oggetto di affidamento, precisate e delimitate all'interno del presente documento;
- a trasmettere al Direttore Generale e al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, senza ingiustificato ritardo, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze provenienti dall'Autorità nazionale di controllo;
- a tenere riservate le informazioni di cui sia venuta in possesso evitandone qualsiasi divulgazione incontrollata, stante il generale divieto di diffusione dell'informazione di salute in assenza di fondamenti giuridici di liceità dello stesso ma nella consapevolezza che il contratto che disciplina il rapporto di servizio tra le parti è una di queste "basi giuridiche" di trattamento;
- a non utilizzare i dati per finalità estranee al rapporto di servizio neppure in forme anonimizzate o pseudonimizzate o anche sotto forma di elaborazioni realizzate su disposizione dell'Azienda;
- a garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del R.G.P.D., in condivisione e di concerto con il Titolare del trattamento, assistendo quest'ultimo nei casi in cui un tale supporto si renda necessario;
- a valutare la possibilità di doversi dotare di certificazioni di conformità alla privacy o di codici di condotta "approvati" che, seppure strumenti volontari, devono intendersi rappresentare un *fumus* di conformità alla disciplina comunitaria nella materia della protezione dei dati (*privacy compliance*).
- a valutare la possibilità di doversi dotare in base all'art. 30 paragrafo 2 del R.G.P.D. di un Registro dei trattamenti in ragione del fatto che:

1. il trattamento riguarda categorie "particolari" di dati di cui all'art. 9 del R.G.P.D.;

[Handwritten signature]

BIOMEDICAL
CENTRO MEDICO
Via delle Bocchette, 1 - 56121 PISA
C.F. e P. IVA 00261510507

Azienda Usl
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

2. il trattamento può conseguentemente comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
3. il trattamento può non rivestire carattere occasionale;

Sul tema del Registro dei trattamenti si dà per assunto il parere del Working Party di cui all'art. 29 dell'abrogata Direttiva 95/46 secondo cui è sufficiente che occorra una sola delle condizioni previste dall'articolo 30 del R.G.P.D., e sopra riportate ai punti da 1. a 3., per far scattare l'obbligo di tenuta del "Registro".

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del R.G.P.D. specificatamente diretti al responsabile del trattamento, attraverso azioni attive od omissive, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni "documentate" offerte dall'Azienda e contenute in questo documento. La S.V. è anche tenuta a rappresentare le Sue osservazioni al Titolare del trattamento qualora ritenga taluna delle suddette istruzioni non rispettose del R.G.P.D., e, anche solo potenzialmente, violativa dello stesso.

Infine, qualora ne ricorrano gli estremi, il Responsabile assume le funzioni e le responsabilità dei cd. "Amministratori di sistema" di cui al provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali *Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema* del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e si impegna a svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Il presente "atto giuridico" viene stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, e può essere suscettibile di revisione in concomitanza dell'emissione delle "clausole contrattuali tipo" da parte della Commissione europea (il *board*) o dell'Autorità nazionale di controllo, secondo quanto previsto ai paragrafi 7 ed 8 dell'art. 28 del R.G.P.D.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Il Direttore Generale

03/02/2020

Per presa visione ed accettazione, Biomedical Centro Medico srl che instaura con l'Azienda il rapporto "vincolante" su specificato, assumendosi la responsabilità nel trattamento delle informazioni di cui venga in possesso, con le delimitazioni ed i contenuti sopra meglio specificati

Biomedical Centro Medico srl